

<b>1</b>	<b>SCOPO E PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ISPEZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ASCENSORI E MONTACARICHI</b>	<b>2</b>
2.1	Ispezioni periodiche	2
2.1.1	<i>Accettazione dell'incarico</i>	2
2.1.2	<i>Esecuzione della verifica</i>	2
2.1.3	<i>Ispezioni straordinarie</i>	2
2.1.4	<i>Validità del verbale di ispezione</i>	3
2.1.5	<i>Libero accesso per gli Enti di Controllo / Accreditamento</i>	3
<b>3</b>	<b>RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>RICORSI</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>RECLAMI</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>REVISIONE PREZZI</b>	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI</b>	<b>4</b>

<b>Rev.</b>	<b>Sintesi delle modifiche</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
3	Modificato par 2.1.3 Modificato paragrafo 7	Luigi Zucca - Flavio Banfi	Roberto Cusolito

## **1 SCOPO E PREMESSA**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività legate all'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili ai sensi del DPR 162/99.

Per ogni definizione non specificata nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto definito nella Direttiva 2014/33/UE e nel DPR 162/99.

## **2 ISPEZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ASCENSORI E MONTACARICHI**

### **2.1 Ispezioni periodiche**

#### *2.1.1 Accettazione dell'incarico*

Ai sensi del DPR 162/99 il proprietario di un ascensore, un montacarichi o una piattaforma elevatrice per disabili o il suo legale rappresentante (nel seguito identificato come "richiedente"), deve far effettuare, con cadenza biennale, l'ispezione periodica dell'impianto a cura di un soggetto abilitato come previsto all'art. 13. In seguito di specifica richiesta, la segreteria tecnica di ITALCERT invia al Richiedente il modulo di affidamento di incarico ASC08 che contiene, oltre alle condizioni economiche (incluse le condizioni per verifiche straordinarie), anche le condizioni contrattuali.

Il Richiedente compila il modulo nelle parti descrittive dell'impianto, lo firma per accettazione e lo invia ad ITALCERT. La segreteria tecnica di ITALCERT, una volta ricevuto il modulo di convenzione compilato e controfirmato, dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste, predispone ed invia la dichiarazione di accettazione di incarico (Modulo ASC10) firmato dalla Direzione di ITALCERT.

#### *2.1.2 Esecuzione della verifica*

Prima della scadenza (due anni dall'ultima verifica o dal collaudo) ITALCERT pianifica, mediante l'ispettore incaricato, la verifica dell'impianto con l'assistenza della ditta di manutenzione ed eventualmente con la presenza del proprietario o un suo rappresentante.

Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

L'ispettore compila il verbale di verifica (modulo ASC03) in 3 copie, di cui una copia rimane sull'impianto assieme alla documentazione dell'impianto stesso, una copia è consegnata alla ditta incaricata della manutenzione, e la terza viene archiviata presso la sede di ITALCERT. Il proprietario dell'impianto può richiedere a ITALCERT una copia del verbale.

In caso di esito negativo dell'ispezione, ITALCERT invia comunicazione scritta al Comune competente per territorio per il fermo dell'impianto sino a verifica periodica straordinaria, il cui esito dovrà evidenziare la presa in carico delle prescrizioni precedentemente segnalate e la loro totale risoluzione.

La segreteria tecnica provvede a registrare la visita e l'esito della stessa nel data base di ITALCERT e comunica al Comune di appartenenza l'esito positivo della verifica straordinaria per la rimessa in esercizio dell'impianto.

Laddove nel corso della ispezione periodica l'ispettore di ITALCERT verifici la presenza di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione non precedentemente segnalate dal richiedente (mediante domanda di verifica straordinaria ai sensi del successivo paragrafo) l'ispettore può effettuare un'ispezione straordinaria contestualmente alla verifica periodica prevista, purché ne sussistano le condizioni (ad esempio: disponibilità di documentazione relativa alle modifiche, incluso certificazioni di conformità dei componenti di sicurezza sostituiti). In tal caso ITALCERT fatturerà al cliente l'importo previsto per le ispezioni straordinarie. In caso di carenza della documentazione tecnica e relative dichiarazioni CE di conformità dei dispositivi di sicurezza sostituiti, l'ispettore di Italcert dovrà formalizzare un verbale con esito negativo.

#### *2.1.3 Ispezioni straordinarie*

Le ispezioni straordinarie possono essere richieste dal proprietario o dal legale rappresentante dell'impianto in una delle seguenti situazioni:

- Successivamente ad una verifica periodica con esito negativo, dopo che sono state ottemperate le prescrizioni che hanno dato origine alla negatività della verifica;
- in seguito ad incidente;
- necessità di effettuazione di una verifica straordinaria di attivazione dell'impianto nel caso di effettuazione oltre al limite temporale previsto dal DPR 162/99 della comunicazione prevista al comma 1, art. 12 del decreto stesso;

- in seguito a modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione quali: il cambiamento della velocità; il cambiamento della portata; il cambiamento della corsa; il cambiamento del tipo di azionamento; la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Nel corso della verifica straordinaria l'ispettore incaricato esamina la documentazione relativa alle modifiche apportate all'impianto ed accerta che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

L'ispettore compila il verbale di verifica (modulo ASC03) annotando le modifiche apportate all'impianto.

L'ispettore compila il verbale di verifica (modulo ASC03) in 3 copie, di cui una copia rimane sull'impianto assieme alla documentazione dell'impianto stesso, una copia è consegnata alla ditta incaricata della manutenzione, e la terza viene archiviata presso la sede di ITALCERT. Il proprietario dell'impianto può richiedere a ITALCERT una copia del verbale.

#### *2.1.4 Validità del verbale di ispezione*

Il verbale di ispezione rilasciato al termine delle verifiche deve successivamente essere sottoposto a esame e verifica da parte del Responsabile Tecnico di ITALCERT. E' pertanto possibile che esso necessiti di essere integrato / modificato con l'emissione di un nuovo verbale che sostituisce ed annulla il precedente.

Laddove ITALCERT non comunichi formalmente la necessità di modifica / aggiornamento del verbale entro 45 giorni dalla data dell'ispezione il verbale stesso è da intendersi definitivo.

#### *2.1.5 Libero accesso per gli Enti di Controllo / Accreditamento*

Il richiedente deve consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte dal personale di ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (fino a 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del richiedente della loro presenza.

### **3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

La documentazione e le informazioni trasmesse dal Richiedente a Italcert per l'espletamento delle attività di valutazione e certificazione rimangono di proprietà del Richiedente. Il personale di ITALCERT coinvolto nelle attività di certificazione non potrà utilizzare tale documentazione per altri scopi che non siano strettamente correlati con le proprie attività di valutazione e certificazione.

ITALCERT non potrà trasmettere tali dati a terzi se non dietro esplicita autorizzazione del Richiedente, da esprimersi mediante forma scritta, fatti salvi gli obblighi verso le autorità di controllo come specificato nel paragrafo seguente.

### **4 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica Periodica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## **5 RICORSI**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax, mediante raccomandata A/R o PEC.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del proprietario, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

## **6 RECLAMI**

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in accordo alla normativa vigente ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## **7 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI**

Il presente regolamento viene accettato dal cliente con la finalizzazione degli accordi contrattuali.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito [www.italcert.it](http://www.italcert.it), nella sezione dedicata alla certificazione Ascensori. Resta pertanto inteso che il regolamento in vigore a cui fare riferimento è il documento presente sul sito web di Italcert.

ITALCERT avviserà i clienti le cui procedure di certificazione sono in fase di valutazione dell'avvenuto aggiornamento del Regolamento con comunicazione mediante fax o posta elettronica. Il regolamento risulterà accettato per silenzio / assenso entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Qualora il cliente non intendesse accettare le variazioni apportate al Regolamento, deve darne formale comunicazione via fax o PEC; tale comunicazione comporta l'interruzione delle attività in carico a ITALCERT. Il cliente dovrà comunque corrispondere a ITALCERT quanto dovuto per le attività svolte fino a quel momento.

## **8 REVISIONE PREZZI**

Gli importi stabiliti nelle convenzioni per le verifiche periodiche o straordinarie possono essere soggetti ad adeguamento periodico annuale su base ISTAT.

## **9 UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI**

In relazione alle attività oggetto del presente Regolamento non è previsto né è consentito l'utilizzo del logo di ITALCERT o di ACCREDIA.